



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. / G.U.P.
UFFICIO 7°

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
(art. 419 1° comma c.p.p.)

Il sottoscritto cancelliere in relazione al procedimento n. 6954/17G.I.P. nei confronti di: L. [REDACTED] + 10
VEDI ALLEGATO

Imputati

per i reati di cui agli artt. 56, 110, 640 c. 2 n. 1, 61 n. 9, 326 cp, 3 L. 475/25

AVVISA

Il Pubblico Ministero Dr. Mario Palazzi - Sede

Imputati e difensori:

[REDACTED] + 10

VEDI ALLEGATO

che con decreto in data il G.U.P. dott.ssa Daniela Caramico D'Auria ha fissato per il giorno **23/11/2018** alle ore **10,00** in Roma - Via Golametto n. 4 - Edificio "A" - aula **7 GUP**, piano 1°, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 3/7/18 che si notifica contestualmente al presente avviso all'imputato e alle parti offese;

- Avvisa le parti, le persone offese e i difensori della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal P.M., di estrarre copia e di presentare memoria e produrre documenti.
- Avvisa gli imputati che possono rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato (art. 419, 5° comma c.p.p.);
- Avvisa gli imputati che hanno facoltà, se ne ricorrono i presupposti, di formulare la richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p.;
- Avvisa gli imputati che, qualora non compaiano, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies.
- informa gli imputati che qualora siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, entro i limiti previsti dagli artt. 76 e ss. D.P.R. 115/2002, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Se gli interessati convivono con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel

medesimo periodo da ogni componente la famiglia, ivi compreso l'istante: in tal caso i limiti indicati al comma 1 sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, gli imputati hanno l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente venga nominato di ufficio.

- invita gli imputati a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendo che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore;
- Invita le parti a trasmettere a quest'ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

• la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di Difensore.

• Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza.

In tale udienza non sarà sentita come testimone.

• Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire

Roma, 31/10/18

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Nadia Conti

